



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINZIA DE TRENT*

strada di Pré de geja, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / *Sèn Jan*

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	
PROGRAMMA / <i>PROGRAM</i> :	400
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / <i>PIAN DI CONC FINANZIÈL</i>	1.03.02.15.04
CAPITOLO / <i>CAPITOL</i> :	5300/S
RESPONSABILE / <i>RESPONSÀBOL</i> :	dott./ <i>dr</i> Stojan Deville

DETERMINAZIONE N.

344

- ANNO 2022 assunta in data **12.10.2022**

OGGETTO: Impegno di spesa per la selezione e lo smaltimento di alcuni rifiuti solidi urbani differenziati prodotti nel Comun General de Fascia nell'anno 2022 e conferiti presso l'impianto F.Ili Santini S.r.l. di Bolzano, CIG Z0B37EF41E.

SE TRATA: *Empegnes de speisa per la selezion e la desgorta de velch refudam desferenzià, tout su tel Comun General de Fascia per l'an 2022 e perpeà alò da l'empiant F.Ili Santini S.r.l. de Busan, CIG Z0B37EF41E.*

DETERMINAZIONE N. 344 / 2022 del 12.10.2022

OGGETTO: Impegno di spesa per la selezione e lo smaltimento di alcuni rifiuti solidi urbani differenziati prodotti nel Comun General de Fascia nell'anno 2022 e conferiti presso l'impianto F.Ili Santini S.r.l. di Bolzano, CIG Z0B37EF41E.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponentiale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall'1 gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- la deliberazione n. 7-2022 del 29 marzo 2022, con cui il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;
- il P.E.G. per il 2022, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 26/2022 del 31 marzo 2022;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali, termine valido anche per i Comuni e le Comunità del Trentino come previsto dal Protocollo d'intesa di finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto a Trento in data 16.11.2021
- la deliberazione n. 48 del 21.6.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19 del 5.3.2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F. e accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate dal Consei di Ombolc al sottoscritto, Responsabile dell'U.O del Comun general de Fascia;

richiamato il Decreto n. 9/2020 del 12.03.2020 della Procuradora avente ad oggetto "Emergenza Coronavirus – provvedimenti conseguenti" in cui si dispone la progressiva attivazione di forme di lavoro agile e la Circolare n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto "DL 17/2020. Introduzione di forme straordinarie di lavoro agile" nonché la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l'altro, dal Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

premesso che:

- a partire dal mese di ottobre del 1986, il Comprensorio Ladino di Fassa (C11) - ora soppresso sostituito a tutti gli effetti dal Comun General de Fascia (C.G.F.) che, dall'1 gennaio 2011, è subentrato al primo in tutti i rapporti giuridici di cui il C11 era parte o titolare - ha gestito in forma unitaria ed unificata, per delega, per incarico e per conto dei Comuni in esso compresi, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'intero territorio della Val di Fassa che, ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 13 bis, comma 5, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i., fini della razionale gestione del "ciclo dei rifiuti";
- con deliberazione del Consei General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare, nel decennio dall'1.1.2015 al 31.12.2024, i rapporti fra il Comun General de Fascia ed i 7 Comuni che ne fanno parte a seguito dell'affidamento allo stesso C.G.F. delle funzioni amministrative e di governo relative alla gestione del "ciclo dei rifiuti" in Val di Fassa;
- sulla base delle deleghe fornite dai comuni convenzionati, ha sottoscritto accordi con l'impianto F.Ili Santini S.r.l. di Lavis (TN), a fronte di un corrispettivo di € 280,00 oltre all' I.V.A. 10%, per il servizio di accettazione del rifiuto EER 15.01.06 imballaggi misti (plastica, metallo e poliaccoppiati) e EER 20.01.39 plastica dura, per la selezione e smaltimento in impianto autorizzato del quantitativo di frazione estranea (scarti della lavorazione) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

ravvisata la necessità di impegnare ora € 40.000,00 complessivi, sul capitolo 5300/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.04 del bilancio per l'esercizio 2022, per far fronte al pagamento delle spese relative al 2022;

precisato anche che:

- in base alla lett. e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia"*) non è necessario acquisire alcuna certificazione o attestazione ai fini *"antimafia"* a carico della Ditta incaricata poiché l'importo complessivo previsto per le prestazioni dedotte in contratto è inferiore al limite di € 150.000,00 ivi stabilito;
- è stata verificata l'insussistenza di annotazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. prot. n. 4662 dd. 11.10.2022) in merito a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- è stato verificato il D.U.R.C. numero protocollo INAIL_34930567 che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della Ditta contraente nonché tutta la documentazione (dichiarazioni della Ditta contraente) richiesta e necessaria secondo l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riferiti al contratto da stipulare con la Ditta medesima;
- per le prestazioni oggetto del contratto è stato rilasciato il CIG Z0B37EF41E;

D E T E R M I N A :

1. per le motivazioni generali espresse in premessa di confermare la previsione di spesa di € 40.000,00 I.V.A. 10% compresa per i servizi specificati in premessa per le spese di accettazione, selezione e smaltimento degli scarti dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni del Comun General de Fascia per l'anno 2022 e conferiti presso l'impianto di trattamento F.Ili Santini S.r.l. di Bolzano;
2. di impegnare per questo sul capitolo 5300 - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.04, del bilancio per l'esercizio 2022, la spesa di € 40.000,00 I.V.A. 10% compresa a favore dell'impianto F.Ili Santini S.r.l. di Bolzano;
3. di autorizzare la prestazione nelle more di verifica degli ulteriori requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione precisando che, qualora emergessero situazioni invalidanti, si procederà ai sensi di legge, al pagamento del corrispettivo solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
4. di accertare, incrementando l'accertamento già assunto nr. 26/2022, la corrispondente entrata sul capitolo 2.520/E - piano dei conti finanziario 2.01.01.02.03 del bilancio 2022, derivante dalle quote a

carico degli stessi Comuni, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in maniera unificata;

5. di precisare la liquidazione ed il pagamento all'impianto F.Ili Santini S.r.l. di Bolzano avverrà in rate mensili posticipate, dietro emissione di regolari fatture da vistare e liquidare a cura dell'Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale (U.C.I.U.A.);
6. di ripartire la spesa a consuntivo, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in maniera unificata, secondo i criteri di conteggio e di riparto contenuti nella Convenzione per la gestione unitaria e coordinata del "*ciclo dei rifiuti*" in Val di Fassa citata in premessa;
7. di aggiornare di volta in volta, il D.U.R.C. che attesti la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della F.Ili Santini S.r.l. di Bolzano, mentre il C.I.G. per le prestazioni oggetto del contratto di fornitura è già stato richiesto;
8. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
9. di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli:

- ai sensi dell'art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della sua pubblicazione all'albo - opposizione scritta e motivata a questo stesso Consi de Procura, da depositare nell'Ufficio di Segreteria che ne rilascerà ricevuta;
- coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;
- in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 12.10.2022

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE
- dott. Stojan Deville -
Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla